SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 841)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TODINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1977

Concessione di amnistia e indulto

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che si propone, intende rispondere alla esigenza ormai inderogabile di provocare un certo sfollamento delle carceri e di corrispondere alle aspettative di tanti cittadini, sventuratamente incorsi nei rigori della legge, che desiderano rientrare nella vita civile, assicurando il loro contributo fattivo ed operoso alla società.

Del resto sono trascorsi sette anni dall'ultimo provvedimento di clemenza, e quasi tutti gli italiani ritenevano, in occasione del trentennale della proclamazione della Repubblica, che fosse giusto emanare un ulteriore decreto di amnistia ed indulto, per le considerazioni di universale dominio.

Il presente disegno di legge esclude dal beneficio tutti i reati contro la pubblica Amministrazione, commessi da pubblici ufficiali o da amministratori pubblici; ciò allo scopo specifico di rafforzare l'autorità dello Stato ed il rispetto verso la cosa pubblica da parte di tutti i cittadini. Per il resto il disegno di legge ricalca il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, n. 283, con elevazione del massimo edittale delle pene fino a cinque anni per quanto riguarda l'amnistia (articolo 5) ed a quattro anni per l'indulto (articolo 6). Per consentire il diritto alla difesa, l'articolo 12 prevede il diritto alla rinuncia al beneficio di legge.

Peraltro l'attuazione di tale provvedimento appare aderente alle esigenze della società italiana nell'attuale momento ed è in definitiva, onorevoli senatori, un atto di giustizia, atteso da larghi strati di cittadini e da tante famiglie, per cui confido che il disegno di legge incontrerà la vostra approvazione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Amnistia particolare*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalità politiche, a causa ed in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, della occupazione, della casa e della sicurezza sociale, ed infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali:

a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) reati preveduti dagli articoli 338, limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo; 419, limitatamente al reato di devastazione, e 423 del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;

d) reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale, allorchè l'istigazione o la apologia, in essi considerate, si riferiscano ad un delitto nei riguardi del quale è applicabile il presente provvedimento di amnistia;

e) per il reato di cui all'articolo 305 del codice penale, determinato da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'articolo 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 dello stesso codice.

Art. 2.

(*Amnistia per reati in materia tributaria*)

È concessa amnistia:

1) per i reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo a lire cinquecentomila previsti dalle leggi sulle dogane, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire cinquecentomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati punibili con una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, oppure con la multa non superiore a lire cinque milioni, sola o congiunta alla pena detentiva sopramenzionata, dalle leggi sulle dogane.

L'amnistia è estesa ai reati previsti dalle leggi sull'IVA.

Art. 3.

(*Indulto per reati in materia di dogane, di imposta di fabbricazione e di monopolio*)

Fuori dei casi previsti dal precedente articolo è concesso indulto:

1) nella misura non superiore a lire cinquecentomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle leggi sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, nonchè, salvo quanto previsto al successivo n. 2, sulle dogane e sul monopolio dei sali e tabacchi;

2) nella misura non superiore a tre anni di reclusione e a lire cinque milioni di multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, per i reati previsti e puniti dalle leggi sulle dogane;

3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evasi nei termini indicati nell'articolo 4 della presente legge.

L'indulto è esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'IVA quando siano connessi a quelli indicati nel comma precedente e nei limiti in esso stabiliti.

Art. 4.

(*Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio*)

L'amnistia e l'indulto indicati negli articoli 2 e 3 sono subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalità, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi agli adempimenti ed alle formalità omessi nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi:

a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora, fissati nella misura del 15 per cento annuo, nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorchè non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

b) il trasgressore non abbia subìto condanna a pena detentiva superiore a mesi sei per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio.

I tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.

Art. 5.

(*Amnistia generale*)

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 2 e 4, è concessa amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) per i delitti, sia consumati che tentati, di furto, truffa, appropriazione indebita aggravati, ancorchè concorrano più circostanze aggravanti, anche speciali, per il delitto di ricettazione, semplice od aggravata, quando ricorra l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale, nonchè per il delitto di appropriazione indebita aggravata derivante da controversie agrarie;

c) per ogni reato, non finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso da minore degli anni 18 o da chi aveva superato gli anni settanta.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 338, 340, 342, 343, 347, 361, 362, 363, 365, 366, 368, 371, 372, 373, 374, 375, 377, 380, 381, 382, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 396, 414, 415, 416, 418, 424, 425, 427, 429, 432, 433, 434, 435, 437, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 520, 521, 528, 530 del codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nonchè al reato previsto dall'articolo 515 del codice penale, se, per quest'ultimo reato, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, dello stesso codice.

Art. 6.

(*Indulto*)

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, è concesso indulto per ogni reato non finanziario, nella misura non superiore a quattro anni per le pene detentive e non superiore a lire 5 milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti e di coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano riportato una o più precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre quattro anni di reclusione.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie;

c) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore della presente legge, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale.

L'indulto è ridotto alla metà nel caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 422, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630 del codice penale.

L'indulto è ridotto alla metà per il reato di bancarotta fraudolenta quando abbia provocato grave danno sociale.

L'indulto non si applica per i reati previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Nei casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi dell'articolo 136 del codice penale, l'indulto si applica sulla pena detentiva risultante dalla conversione.

Art. 7.

(*Indulto per le pene accessorie*)

È concesso indulto per tutte le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne, alle quali è applicabile l'indulto di cui all'articolo precedente.

Art. 8.

(*Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia*)

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione e dalla recidiva;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'articolo 69, secondo e terzo comma, del codice penale;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti;

e) si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dall'età.

Art. 9.

(*Condizioni soggettive per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto*)

L'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre quattro anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione,

nè delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, nè dei reati estinti alla data di entrata in vigore della presente legge per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti.

Art. 10.

(*Revoca dell'indulto*)

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

Art. 11.

(*Termini di efficacia dei benefici*)

L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 30 aprile 1977.

Art. 12.

(*Rinuncia ai benefici*)

Gli aventi diritto possono rinunciare alla amnistia.

Art. 13.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.